

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO DI ATENEO PER LA PREMIALITÀ AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240**

## **Articolo 1<sup>1</sup>**

### **Oggetto e Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di utilizzo del Fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, di seguito denominato Fondo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il presente Regolamento disciplina anche la partecipazione del personale TA ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 della 240/2010.

## **Articolo 2**

### **Costituzione del Fondo**

1. Il Fondo è costituito con le risorse derivanti:
  - a. dalla mancata attribuzione degli scatti stipendiali triennali ai docenti dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 14, ultimo periodo, della Legge 30.12.2010, n. 240;
  - b. dalle risorse di cui all'art. 53, comma 7, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative a professori e ricercatori relativamente ai compensi ricevuti per incarichi esterni senza preventiva autorizzazione;
  - c. dalle somme eventualmente attribuite con decreto dal Ministro a ciascuna Università e finalizzate al Fondo premialità.
  - d. dalle somme appositamente stanziare dall'Ateneo
  - e. dai proventi derivanti dal 7 % del corrispettivo delle attività svolte per conto terzi;
  - f. dai proventi derivanti dal 10% delle quote di iscrizione a Master e corsi di alta formazione;
  - g. da finanziamenti privati, ovvero risorse provenienti da persone fisiche o soggetti giuridici non pubblici perché non vi siano previsioni ostative di compensi al personale da parte del committente o da regolamentazioni sulla base delle quali i contributi sono stati erogati. La mancanza di tali previsioni ostative è attestata dal Responsabile del finanziamento/titolare dei fondi

## **Articolo 3**

### **Modalità di utilizzo del Fondo**

1. Il fondo è utilizzato per l'incentivazione dell'impegno dei professori e ricercatori universitari a tempo pieno, con particolare riferimento:
  - a. al raggiungimento degli obiettivi strategici identificati dagli organi collegiali;
  - b. al sostegno delle attività svolte dai Presidenti dei Consigli di Corsi di Studio e finalizzate alla qualità della didattica;
  - c. all'impegno per il miglioramento della qualità della didattica;
  - d. all'impegno per il miglioramento della qualità dell'attività di ricerca;
  - e. all'acquisizione di commesse conto terzi;
  - f. all'acquisizione di finanziamenti pubblici o privati.

Il personale TA a tempo indeterminato partecipa al fondo premialità nel caso in cui contribuisca all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati. La partecipazione del personale TA avverrà secondo le norme previste dall'apposito Regolamento.

---

<sup>1</sup> Articolo modificato con D.R. n. 309 del 18.02.2025

## **Articolo 4<sup>2</sup>**

### **Destinatari e richiesta di attribuzione della premialità**

1. Sono destinatari della presente indennità i professori e ricercatori a tempo pieno che, fatto salvo l'adempimento degli obblighi di legge, abbiano presentato apposita richiesta ed abbiano i seguenti requisiti:

- a) non abbiano avuto esito negativo della domanda per l'attribuzione dello scatto stipendiale;
- b) nei tre anni solari precedenti la presentazione della domanda per l'attribuzione dell'indennità premiale non abbiano commesso violazioni del codice etico accertate dal Senato Accademico o non abbiano subito sanzioni disciplinari;
- c) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo;
- d) abbiano pubblicato su riviste internazionali peer-reviewed almeno 3 pubblicazioni/anno negli ultimi 5 anni (per i SSD bibliometrici) e 2 articoli/anno o 1 monografia negli ultimi 5 anni (per i SSD non bibliometrici);
- e) non siano risultati assenti senza motivata giustificazione alle riunioni del Consiglio di Dipartimento per tre volte nell'anno precedente;
- f) non siano risultati assenti senza motivata giustificazione e specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio del Corso di Studio agli esami di profitto;
- g) non siano risultati assenti senza motivata giustificazione alle riunioni del Consiglio di Corso di Laurea per tre volte nell'anno precedente.
- h) abbiano rispettato le scadenze previste dai cronoprogrammi della politica di qualità d'Ateneo inerenti i programmi ed i metodi di accertamento.

I Responsabili di strutture didattiche ed i Presidenti dei consigli dei Corsi di Studio oltre ai suddetti requisiti dovranno aver rispettato le scadenze previste dai cronoprogrammi della politica di qualità d'Ateneo, accertati dal PQA relative agli organi da essi presieduti.

2. La procedura di valutazione per l'attribuzione della premialità è indetta di norma entro il 30 settembre di ogni anno.

3. I docenti interessati presentano per via telematica istanza di attribuzione della premialità, su apposito modulo, riportando in domanda tutti gli elementi utili per il calcolo degli indicatori previsti nel presente Regolamento.

Il personale TA partecipa secondo quanto già previsto nel precedente art. 3

## **Articolo 5<sup>3</sup>**

### **Verifica del possesso dei requisiti utili ai fini dell'attribuzione della premialità**

1. La verifica del possesso dei requisiti, nonché il calcolo del punteggio sono effettuati da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, di norma nella prima seduta utile del mese di ottobre e composta da tre professori di alto profilo scientifico, di cui almeno uno non appartenente ai ruoli dell'Ateneo e possibilmente scelto tra i componenti del Nucleo di valutazione.

---

<sup>2</sup> Articolo modificato con D.R. n. 1063 del 10.08.2022, con D.R. n. 1223 del 29.09.2022 e con D.R. n. 17 del 03.01.2025

<sup>3</sup> Articolo modificato con D.R. n. 17 del 03.01.2025

2. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti. Le attività di supporto per i lavori della Commissione sono svolte da un dipendente nominato con provvedimento del Direttore Generale
3. La Commissione effettua la verifica delle attività e attribuisce il punteggio secondo i criteri previsti dai successivi articoli 6 e 7.
4. Il procedimento di verifica si conclude di norma entro il 30 novembre di ogni anno.
5. Al termine dei lavori, la Commissione formula due graduatorie (una per la valutazione dell'attività didattica ed una per la valutazione dell'attività scientifica), redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione del compenso in favore degli aventi diritto.
6. Le premialità sono riconosciute nei limiti delle risorse attribuite al Fondo, ai primi 50 docenti classificati nella valutazione dell'attività didattica e ai primi 40 nella valutazione dell'attività scientifica.
7. La premialità è attribuita al netto degli oneri a carico dell'ente ed è assoggettata alle ritenute previste per i redditi da lavoro dipendente.
8. L'elenco dei destinatari della premialità è pubblicato sul sito internet istituzionale di Ateneo nella pagina web relativa alla trasparenza.

#### **Art. 6<sup>4</sup>**

##### **Valutazione attività didattica**

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 60% del fondo.

Possono ricevere la premialità i docenti che rispondano a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento e che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati annualmente dal Senato Accademico e relativi agli indici di performance della didattica.

Il punteggio attribuito è il seguente e fa riferimento all'anno accademico precedente:

Percentuale di promossi agli esami di profitto svolti nell'anno accademico, rispetto al numero di iscritti in corso nell'anno di riferimento alla data del 5 ottobre. Sono esclusi da tale punteggio gli esami delle materie a scelta, ad eccezione di un esame di almeno 3 CFU sostenuto da una proporzione di studenti pari ad almeno il 25% rispetto agli iscritti dell'anno in cui è erogato il predetto esame, gli esami con idoneità e gli esami dei corsi con meno di 15 iscritti.

percentuale	punti
> 50% <60%	1
60<70%	2
70 < 80%	3
80 % +	4

Il suddetto punteggio è moltiplicato per un coefficiente pari a:

- 0,60 per gli insegnamenti erogati in corsi di studio con meno di 50 iscritti
- 0.70 per gli insegnamenti erogati in corsi di studio con un numero di iscritti compreso tra i 51 ed i 100

---

<sup>4</sup> Articolo modificato con D.R. n. 1063 del 10.08.2022, con D.R. n. 1223 del 29.09.2022, con D.R. n. 722 del 08.06.2023 e con D.R. n. 17 del 03.01.2025

- 0.80 per gli insegnamenti erogati in corsi di studio con un numero di iscritti compreso tra i 101 ed i 150
- 0.90 per gli insegnamenti erogati in corsi di studio con un numero di iscritti compreso tra i 151 ed i 200
- 1.00 per gli insegnamenti erogati in corsi di studio con oltre 200 iscritti

Il punteggio degli insegnamenti che si sono svolti nel I° semestre è moltiplicato per un coefficiente pari a 0.80.

I Docenti che risultano compresi nell'elenco dei primi 50 relativamente all'opinione degli studenti fornito dal PQA e calcolato sulla media dei voti ricevuti sulle domande riferibili direttamente al docente secondo l'indicazione del PQA, conseguono 3 punti. Non concorrono al calcolo della suddetta media le opinioni degli studenti espresse relativamente alle materie a scelta.

Il punteggio conseguito dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio è valutato sulla media della percentuale globale di promossi a tutti gli esami di profitto previsti in tutti gli anni di corso rispetto al numero di iscritti in corso alla data del 5 ottobre.

percentuale	punti
> 50% <60%	3
60<70%	6
70 < 80%	9
80 % +	12

Il suddetto punteggio è moltiplicato per un coefficiente pari a:

- 0,60 per i CdS con meno di 50 iscritti
- 0.70 per i CdS con un numero di iscritti compreso tra i 51 ed i 100
- 0.80 per i CdS con un numero di iscritti compreso tra i 101 ed i 150
- 0.90 per i CdS con un numero di iscritti compreso tra i 151 ed i 200
- 1.00 per i CdS con oltre 200 iscritti

Il punteggio è, inoltre, ridotto in proporzione all'eventuale riduzione degli obblighi didattici usufruita dal richiedente.

Il punteggio conseguito dal Responsabile della struttura didattica è pari a 2 per ogni corso di studio in cui la media della percentuale di promossi per tutti gli esami di profitto rispetto al numero di iscritti in corso, alla data del 5 ottobre, è superiore al 50%.

Il Presidente del Consiglio del Corso di Studio dovrà attestare, a pena di decadenza dal beneficio, i risultati raggiunti dai singoli docenti ed attestare altresì che tali risultati siano stati raggiunti tramite i seguenti parametri:

- Corrispondenza tra programma del corso e CFU assegnati allo stesso
- Programma dei corsi integrati unitario.

Le Commissioni paritetiche docenti studenti dovranno attestare lo svolgimento di test scritto per l'ammissione all'esame orale con un pool di quiz prestabiliti o altra modalità che renda oggettivo e verificabile l'esame. In caso di modalità di alternative ai test scritti di ammissione all'esame orale i Consigli di Corso di studio avanzeranno proposte che diventeranno operative previa approvazione del Senato Accademico.

Almeno un consiglio di corso di studio ad inizio di anno accademico sarà dedicato alla discussione ed alla approvazione dei suddetti punti e la verifica di tale attività da parte del Consiglio su questi

punti sarà approvata dalle Commissioni paritetiche docenti studenti (CPDS). In assenza di tali delibere (del consiglio di corso e della CPDS) gli insegnamenti del corso saranno esclusi dalla valutazione.

I Responsabili di Struttura didattica dovranno accertare, a pena di decadenza dal beneficio, che i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio abbiano effettivamente verificato la corrispondenza tra programma del corso e CFU assegnati allo stesso e l'unitarietà dei programmi dei corsi integrati.

Ai fini della corretta attribuzione dei punteggi, i docenti, dopo la scadenza del bando e prima della prima riunione della commissione giudicatrice, riceveranno gli insegnamenti dei quali risultano titolari ed il calcolo delle percentuali di promossi ed avranno 7 giorni di tempo per richiedere la correzione di eventuali errori.

Ai docenti che abbiano seguito, nella misura di almeno 20 ore nel triennio precedente con profitto, i corsi di aggiornamento, se organizzati dall'Ateneo, sono attribuiti punti 5. Tale frequenza sarà attestata dal PQA. Ai docenti che abbiano partecipato ad almeno n. 1 Commissione Centrale o n. 2 Commissioni di Vigilanza per i test di ammissione dei Corsi di studio a numero programmato, TFA e delle Scuole di Specializzazione nell'anno precedente sono attribuiti punti 3. L'elenco dei partecipanti alle suddette commissioni sarà fornito dalle strutture didattiche che organizzano tali test. Ai docenti e ricercatori che avranno svolto almeno 5 ore per anno attività di orientamento sarà assegnato 1 punto; tale attività dovrà essere certificata dal Presidente del Consiglio del Corso di Studio.

All'esito della valutazione sarà definita una graduatoria, i 50 docenti beneficiari saranno distribuiti in 5 fasce secondo il punteggio conseguito. Alla prima fascia (1-10) sarà attribuito il 30% del budget previsto da dividere in parti uguali, alla seconda fascia (11-20) il 25%, alla terza fascia (21-30) il 20%, alla quarta fascia (31-40) il 15% ed alla quinta fascia (41-50) il 10%.

#### **Art. 7<sup>5</sup>**

##### **Valutazione attività scientifica**

Alla premialità relativa a tale attività viene attribuito il 40% del fondo.

Il punteggio attribuito è il seguente e la valutazione fa riferimento all'anno accademico precedente:

AMBITO	ASPETTO VALUTATO	CRITERI	PUNTEGGIO
RICERCA	PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SSD BIBLIOMETRICI	Articoli sulle riviste del rank Scimago Q1 nella subject category attinente al SSD in cui il docente risulti in posizione preminente (Primo, ultimo nome o corresponding). Non saranno valutate a tal fine gli abstract o capitoli di libri.	4 o più articoli punti 20 3 articoli punti 15 2 articoli punti 10 1 articolo punti 5

<sup>5</sup> Articolo modificato con D.R. n. 1063 del 10.08.2022 e con D.R. n. 17 del 03.01.2025

	PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SSD NON BIBLIOMETRICI	Pubblicazioni su riviste Classe A Anvur o monografie.	4 o più articoli punti 20 3 articoli punti 15 2 articoli punti 10 1 articolo punti 5 1 monografia punti 10
RICERCA	MEDIANE ASN	Possesso di mediane ASN della categoria immediatamente superiore	3 mediane punti 15 2 mediane punti 10 1 mediana punti 5
TERZA MISSIONE	BREVETTI	Deposito di almeno un Brevetto a nome dell'Università Sono escluse le domande di deposito.	10 punti
TERZA MISSIONE	SPINOFF	Costituzione e iscrizione a registro CCIA	5 punti
VQR*	PRODOTTI	Valutazione prodotto	Per ogni prodotto classificato in categoria A (eccezionale) punti 5 Per ogni prodotto classificato in categoria B (eccellente) punti 3
ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI BANDI PUBBLICI	Responsabile scientifico di progetti relativi a bandi competitivi emanati da Comunità Europea, Ministeri, Regione ad esclusione di quelli nei quali è prevista la partecipazione di un solo progetto dell'Ateneo o di suoi Enti partecipati.	Entità finanziamento	> 1.000.000 punti 20 > 750.000 punti 18 > 500.000 punti 15 > 250.000 punti 10 > 100.000 punti 8 > 50.000 punti 5  Nel caso di più progetti, sarà considerato l'ammontare complessivo
ACQUISIZIONE FINANZIAMENTI CONTO TERZI O PRIVATI **	Attività conto terzi	Entità finanziamento	> 250.000 punti 10 > 100.000 punti 8 > 75.000 punti 7 > 50.000 punti 5 > 25.000 punti 4  Nel caso di più attività, sarà considerato

			l'ammontare complessivo
--	--	--	-------------------------

\* Il relativo punteggio sarà attribuito solo se disponibile una VQR pubblicata da non più di due anni alla data di scadenza del bando e il punteggio previsto per i prodotti viene attribuito a tutti gli autori che siano docenti UMG, indipendentemente dal docente cui viene associato il prodotto.

\*\* Il relativo punteggio non sarà attribuito qualora il docente abbia già ottenuto un compenso a carico di un progetto in conto terzi.

All'esito della valutazione sarà definita una graduatoria, i 40 docenti beneficiari saranno distribuiti in 5 fasce secondo il punteggio conseguito. Alla prima fascia (1-8) sarà attribuito il 30% del budget previsto da dividere in parti uguali, alla seconda fascia (9-16) il 25%, alla terza fascia (17-24) il 20%, alla quarta fascia (25-32) il 15% ed alla quinta fascia (33-40) il 10%.

#### **Art. 8<sup>6</sup>.**

##### **Premialità dei Dipartimenti di Eccellenza.**

1. In caso di finanziamento di un progetto di Dipartimento di Eccellenza, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, coinvolto nella realizzazione, nel monitoraggio e nel raggiungimento degli obiettivi previsti nei progetti ministeriali "Dipartimenti Universitari di Eccellenza" è riconosciuto, a valere sul finanziamento del Dipartimento di Eccellenza, un compenso aggiuntivo.

2. I criteri per l'attribuzione del compenso aggiuntivo, individuati sulla base degli obiettivi specifici di ciascun Progetto, sono definiti dal Consiglio di Dipartimento, il quale stabilisce anche i limiti di cumulo e propone al Consiglio di Amministrazione l'attribuzione del compenso al personale di cui al comma 1. La proposta deve indicare, per ciascuno dei beneficiari della premialità, le specifiche attività svolte, la durata delle stesse, la quantificazione del compenso.

3. I provvedimenti relativi ai compensi da erogare sono adottati, successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore, per il personale docente, e dal Direttore generale, per il personale tecnico-amministrativo.

#### **Art. 9<sup>7</sup>**

##### **Norma finale**

È ammessa l'autocertificazione per l'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

Per l'attestazione di quanto previsto dagli art. 6 e 7 l'autocertificazione non è ammessa.

È consentito ai Dipartimenti l'istituzione di Premi per Ricercatori e Docenti.

<sup>6</sup> Articolo inserito con il D.R. n. 1223 del 29.09.2022

<sup>7</sup> Articolo modificato con il D.R. n. 1223 del 29.09.2022 e con D.R. n. 17 del 03.01.2025